



COMUNE DI SCANDICCI

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della L. R. 96/96, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 6.4.2009, e della delibera della Giunta Comunale n. 52 del 05/04/2016 .

Il Dirigente Settore Entrate e Servizi di Supporto e Amministrativi

RENDE NOTO

che a partire dal **13/04/2016** sino al **13/05/2016** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso, da possedere alla data di presentazione della domanda, e comunque entro la scadenza per la presentazione delle domande (13/05/2016)

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di altro Stato, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità, che siano residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione (art. 11 D.L. n. 112/08, convertito nella L. n. 133/08). Tale condizione deve essere dichiarata nella domanda o allegato Il certificato storico di residenza.
- 2) Essere residente nel Comune di Scandicci.
- 3) Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

4) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, relativo ad un alloggio adibito ad abitazione principale, nel quale il richiedente risulti avere la residenza anagrafica, sito nel Comune di Scandicci, di proprietà privata, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con le registrazioni annuali, o per il quale il proprietario si sia avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della Cedolare Secca. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

5) Essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE redatta secondo la disciplina introdotta con DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, con incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno **2016 (pari a € 13.049,14)**.

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due **pensioni minime INPS per l'anno 2016 (€ 13.049,14) e l'importo di € 28.216,37**.

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a **€ 16.500,00** (parametro trasmesso dalla Regione Toscana con comunicazione mail del 24/3/2016);

In ogni caso il valore ISE non deve essere superiore a euro 28.216,37.

6) In caso di ISE dichiarato pari a zero o inferiore al canone, qualora anche il reddito complessivo risulti inferiore al canone, il valore ISE sarà ritenuto incongruo e l'erogazione del

contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.

Nei casi di ammissibilità delle domande di cui al presente punto, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a **euro 13.049,14**.

7) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero (tabella A – lettera d - L. R. T. n. 41 del 31/03/2015). Possono partecipare al bando di concorso i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro quota di diritti reali (acquisiti anche per successione o donazione) sulla base della documentata indisponibilità della proprietà.

Per i cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadini di altro Stato, non potendo procedere d'ufficio ad effettuare tali verifiche, è richiesta idonea certificazione di impossidenza, di ogni componente il nucleo familiare, nel paese di origine, tradotta e legalizzata, da presentare entro e non oltre il 31/12/2016.

Mentre in caso di possesso di immobili, occorre specificarne l'eventuale indisponibilità.

8) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili) il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa (tabella A - lettera e – L. R. T. n. 41 del 31/03/2015);

La non titolarità di cui ai punti 7) e 8) è estesa a tutti i componenti del nucleo familiare.

I requisiti devono essere posseduti **alla data di presentazione della domanda, e comunque entro la scadenza per la presentazione delle domande (13/05/2016)**;

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando il nucleo familiare è quello definito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora, a seguito delle verifiche svolte dall'ufficio, il nucleo dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo

dell'ISEE, non fosse corrispondente allo stato di famiglia anagrafico, oltre a presentare in sede di ricorso la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE corretta, dovrà essere allegata Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio da parte del componente omissivo relativa alla propria situazione oggettiva e soggettiva.

Si ricorda che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3– Auto-certificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli. 46 e 47 del D. P.R. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi di cui al presente bando, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda. Al fine di facilitare il lavoro istruttorio, il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione prodotta o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

Art. 4– Documentazione obbligatoria

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:
Certificazione di invalidità pari almeno al 67% o handicap grave ai sensi della legge 104/92 rilasciate dalla ASL, per l'attribuzione del punteggio per nucleo familiare avente al proprio interno un soggetto invalido.

I soggetti di cui al punto 6) dell'art. 1 devono allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la fonte accertabile che permette il pagamento del canone da parte di chi effettivamente sostiene il pagamento dell'affitto, mentre l'eventuale certificazione dei Servizi Sociali sarà acquisita d'ufficio.

Art. 5 – Determinazione della situazione reddituale e patrimoniale

I requisiti di cui al punto 5) dell'art. 1 sono desunti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), previa sottoscrizione della "dichiarazione sostitutiva unica" che documenta la situazione economica del nucleo.

La situazione reddituale e patrimoniale si riferisce a tutti i componenti del nucleo familiare.

Per gli studenti universitari la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE di

riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande

Per l'erogazione dei contributi sarà predisposta un'unica graduatoria distinta nelle 2 fasce A e B sopra individuate:

All'interno delle 2 fasce A e B, i nuclei saranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni. **punti 1**

2) presenza nel nucleo familiare di invalidità pari almeno al 67% o di portatori di handicap grave (L.104/92). **punti 1**

3) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico. **punti 1**

4) nucleo familiare con almeno 3 minori a carico. **punti 1**

5) nucleo familiare che ha rinnovato o stipulato nuovo contratto di locazione a seguito di sfratto esecutivo per finita locazione o situazione equiparabile, debitamente documentata. **punti 1**

Art. 7- Formazione della graduatoria.

Graduatoria provvisoria

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Il Comune si riserva in sede di istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete.

Il Dirigente competente, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, suddivisa in fascia "A" e "B", ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e secondo l'ordine decrescente dell'incidenza Canone/ISE ed in subordine, a parità di situazione, provvisoriamente in ordine alfabetico .

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno **24/06/2016** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (scadenza presentazione ricorsi **11/07/2016**).

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione, corredata di idonea documentazione, indirizzata alla Commissione di cui all'art.8 L.R.T.96/96 e s. m. e i., all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Scandicci inderogabilmente entro e non oltre il **termine di 15 giorni dalla pubblicazione**, a pena di inammissibilità.

L'Amministrazione comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

Graduatoria definitiva

Contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi la Commissione, approverà la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Entro la scadenza che sarà stabilita dalla Regione Toscana, la graduatoria definitiva 2016, con i dati aggiuntivi richiesti, sarà trasmessa alla stessa per i successivi adempimenti.

Art. 8 – Validità della graduatoria

La graduatoria resta valida fino al 31.12.2016.

Art. 9 – Determinazione e durata del contributo

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sia a valere sul Fondo nazionale che su quelle a carico del bilancio comunale.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato o dalle ricevute di affitto relative all'anno 2016 ma sempre e comunque al netto di oneri accessori come le spese condominiali, sul valore ISE. Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione, risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Non si darà luogo a ricalcolo o a rideterminazione della posizione in graduatoria in caso di canoni pagati in misura superiore a quelli dichiarati.

In caso di ISE dichiarato pari a zero o

inferiore al canone, qualora anche il reddito complessivo lordo (a tal fine vanno indicati anche i redditi esenti ai fini IRPEF) risulti inferiore al canone, il valore ISE sarà ritenuto incongruo e l'erogazione del contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione di assistenza economica da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento. In tali casi, qualora le domande siano ammesse, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a **euro 13.049,14**.

L'entità del contributo teorico viene calcolata sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE come segue:

Fascia A) il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;

Fascia B) il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal 1/1/2016 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni. Il contributo sarà liquidato solamente se la quota spettante sarà complessivamente almeno pari a euro 100,00.

L'eventuale assegnazione di un alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto all'erogazione del contributo a decorrere dall'assegnazione medesima. E' causa di decadenza dal diritto al contributo la rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di ERP.

Art. 10 – Modalità di erogazione dei contributi.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle risorse complessivamente assegnate all'Ente dalla Regione Toscana, a valere sul Fondo Nazionale integrato con risorse regionali, e di quelle a carico del Bilancio Comunale.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, seguendo il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, come

determinato ai sensi dell'art. 9) del presente bando.

L'effettiva liquidazione dell'eventuale contributo, così come la determinazione della sua effettiva entità, è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie e alle disposizioni del presente bando.

Sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale nella citata delibera, le risorse a carico del bilancio comunale saranno destinate a seguito delle risultanze del bando e sulla base della ripartizione da parte della regione Toscana delle risorse 2016.

L'Amministrazione Comunale di Scandicci, in caso di risorse non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, si riserva la facoltà, all'atto dell'assegnazione da parte della Regione Toscana delle risorse 2016, di riservare una percentuale delle stesse alla fascia "B", come previsto dalla normativa regionale.

In caso di risorse non adeguate al fabbisogno, l'Amministrazione Comunale di Scandicci si riserva inoltre la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in misura percentuale inferiore al 100% di quanto teoricamente spettante, per la copertura parziale prioritariamente della fascia "A" ed eventualmente della fascia "B", valutando comunque i punteggi di priorità.

Il contributo verrà erogato sulla base della ripartizione del fondo da parte della Regione Toscana e dell'effettivo trasferimento delle risorse al Comune di Scandicci.

In caso di decesso del beneficiario utilmente collocato in graduatoria, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione.

Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Qualora, invece, il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute di affitto prodotte, è erogato agli eredi, purché essi ne facciano richiesta entro 30 giorni dal decesso e presentino certificazione attestante il loro stato di eredi.

Art. 11 - Morosità del Conduttore

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore in situazione di morosità, presente nella graduatoria definitiva, al locatore dell'immobile a sanatoria della morosità medesima.

Tale erogazione è subordinata alla presentazione all'ufficio, di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore (con allegata copia del documento d'identità dei dichiaranti), i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2016; il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità e in quest'ultimo caso rendersi disponibile ad accordare, un pagamento rateale per il rimanente importo non corrisposto dal conduttore, impegnandosi a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del bando contributi affitti dell'anno successivo.

Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo (Tesoreria Comunale o estremi c/c a lui intestato).

Art. 12 – Obblighi a carico dei richiedenti

I richiedenti devono presentare le ricevute di affitto (complete di nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, canone pagato, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente), o documenti equipollenti (bonifici bancari o postali,) per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di affitto. Dalla documentazione presentata deve risultare chiaramente l'importo dell'affitto, distinto dagli eventuali oneri accessori, come le spese condominiali che sono escluse.

Coloro che risulteranno utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone o documentazione equipollente, rispettando le seguenti scadenze:

- Entro il 16 settembre 2016 le ricevute relative ai canoni di locazione da gennaio a agosto;
- Entro il 10 gennaio 2017 le ricevute relative ai restanti mesi del 2016.

Entro le stesse scadenze va prodotta anche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione del contratto o la comunicazione del proprietario da cui risulti l'opzione per la cedolare secca.

Gli uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

La mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione prevista comporta l'esclusione dal beneficio; la mancata presentazione di alcune ricevute relative a qualche mensilità comporta la conseguente riduzione del contributo senza che all'Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità. Analoga riduzione si avrà qualora, dalle ricevute presentate, il canone effettivamente pagato risulti comunque inferiore a quello previsto.

Le ricevute, nonché la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione del contratto o documentazione equipollente, devono essere consegnate direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune o inviate, entro le stesse scadenze, tramite servizio postale.

I richiedenti hanno altresì l'obbligo di comunicare all'Ufficio Casa eventuali cambiamenti relativi al contratto di locazione. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di accogliere la documentazione di cui al presente articolo pervenuta fuori termine, se tale ritardo risulterà motivato.

Art. 13 – Termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre il 13/05/2016.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale.

Art. 14 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune e disponibili presso l'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO e presso l'UFFICIO CASA. Le richieste, debitamente compilate in ogni parte e debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate presso:

- L'**U.R.P.** (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune, situato al piano terreno del Palazzo Comunale, P.le della Resistenza n.1, aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00

e il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00.

• oppure spedite tramite raccomandata postale a/r; nel caso di trasmissione tramite servizio postale.

Alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità.

In ogni caso la domanda dovrà comunque pervenire improrogabilmente entro il **13/05/2016**.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale.

Nel modulo di domanda il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali (Decreto legislativo 196/03)

Art. 15 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D .P. R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e secondo le leggi vigenti anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e tramite accesso a tutte le banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.

Per i cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadini di altro Stato, non potendo procedere d'ufficio ad effettuare tali verifiche, è richiesta idonea certificazione di impossidenza, di ogni componente il nucleo familiare, nel paese di origine, tradotta e legalizzata, da presentare entro e non oltre il **31/12/2016**.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Il contributo previsto dall'art. 11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo. (E' da considerare tale anche

l'eventuale assegnazione da parte del Comune di Scandicci di alloggio in locazione a canone agevolato).

Art. 15 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T. 96/96, alla deliberazione G.R.T. n. 265 del 6.4.09 nonché alla delibera n. 52 del 05/04/2016 della Giunta Comunale di Scandicci.

Scandicci, 07/04/2016

**Il Dirigente del Settore Entrate e Servizi di Supporto e Amministrativi
Dott. Antonello Bastiani**